

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXI
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E
ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(Anno 2007)

*(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)*

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 10 luglio 2008

PAGINA BIANCA

PREMESSA NORMATIVA

Le norme valutarie hanno, da sempre, rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo la legislazione valutaria, è necessario muovere dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (c.d. legge valutaria), che ha convertito il decreto legge 6 giugno 1956, n. 426, promulgata in un contesto storico delicato.

In tale quadro è comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale “tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito”.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, è stata promulgata la legge 30 aprile 1976, n. 159, la quale ha introdotto nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero.

Successivamente, è iniziata una progressiva e graduale inversione di tendenza fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente compatibili con la costituzione dei presupposti indispensabili per l'attuazione del Mercato comune europeo.

La legge 29 settembre 1986, n. 599, ha attribuito al Governo delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della “libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero”.

In forza di tale delega, è stato prima emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario), a tutt'oggi vigente, il quale ha una impostazione opposta a quella della precedente legge valutaria, in quanto prevede che “tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”.

Le fattispecie penali valutarie sono state, quindi, depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, n. 445.

La direttiva Comunitaria n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 ha imposto ai paesi membri di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri.

Tale principio ha trovato piena attuazione con il decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio dello stesso anno, il quale ha sancito la fine del monopolio dei cambi ed ha consentito, in via generale, ai residenti e non, la maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. n. 148/1988.

Un importante correttivo a tale quadro normativo sopra delineato è stato però apportato con l'emanazione del decreto legge 27 aprile 1990, poi reiterato nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".

Tale provvedimento, rispondeva all'esigenza dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero, allo scopo di evitare che capitali nazionali, grazie all'apertura delle frontiere valutarie, si sottraessero agli obblighi connessi alle imposizioni tributarie.

A tal fine, il sistema si basava sulla canalizzazione, attraverso gli intermediari abilitati, dei trasferimenti transfrontalieri nonché sul contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tale sistema è stato, però, ritenuto in contrasto con il principio della libera circolazione di capitali previsto dal Trattato di Roma.

Ciò posto, è stato emanato il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 che, modificando la legge n. 227/1990, ha sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutarie superiori a lire 20 milioni, ora € 12.500,00, con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito.

Trovava così piena attuazione il principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo.

Il sistema delineato dal menzionato decreto legislativo n. 125/1997 si basa sulle seguenti linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;

- previsione di una dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti € 12.500,00;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

Nella specifica materia, infine, è intervenuto il Regolamento (CE) nr. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, che trova applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007.

L'emanazione del Regolamento ha come esplicita finalità l'integrazione delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CE, modificata, a sua volta, dalla direttiva 2001/97/CE. La direttiva 2005/60/CE ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari ed attraverso taluni tipi di professioni. Poiché si è prospettato il rischio che tale meccanismo incentivasse l'aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti, si è voluto creare a livello comunitario con il Regolamento CE n. 1889/2005 un sistema di sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce.

Il Regolamento CE n. 1889/2005 prevede:

- 1) l'obbligo di dichiarazione a carico di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro, intendendosi per denaro contante anche strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni), compresi strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque e strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario;
- 2) la specifica indicazione delle informazioni che la dichiarazione deve contenere, di fatto fornendo un modulo alle autorità competenti;
- 3) l'attribuzione alle autorità competenti a ricevere la dichiarazione (Agenzia delle Dogane per l'Italia) di poteri di controllo delle persone fisiche, dei loro bagagli e mezzi di trasporto, nonché di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa;
- 4) la registrazione ed il trattamento delle informazioni, di fatto la creazione di un archivio, e la messa a disposizione delle informazioni alle autorità indicate

nell'art. 22 della direttiva 2005/60/CE (per l'Italia Ufficio Italiano Cambi, soppresso dal 1 gennaio 2008 con decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha attribuito i relativi compiti e poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia), concretizzandosi così la finalità del Regolamento;

- 5) lo scambio delle informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e, a particolari condizioni, con la Commissione e con paesi terzi;
- 6) la sanzionabilità delle violazioni all'obbligo di dichiarazione.

Per l'ordinamento italiano le maggiori novità sono:

- 1) la soglia a 10.000 Euro da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extra-comunitari di contante. La soglia prevista dalla normativa nazionale era di 12.500 Euro (art. 3 del D.L. del 28 giugno 1990 n. 167);
- 2) la specificazione di dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia, quali l'indicazione del destinatario del denaro contante, dell'origine e della destinazione del denaro contante, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato;
- 3) la previsione di forme di coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del Regolamento n. 1889/2005 e le autorità di cui all'art. 22 della direttiva 2005/60/CE, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e/o la Commissione, al fine di integrare l'obbligo di controllare le operazioni effettuate tramite intermediari abilitati, di cui alla direttiva 2005/60/CE, con l'obbligo di monitorare movimenti di denaro contante da e verso la Comunità.

Quindi, a decorrere dal 15 giugno 2007, ogni persona fisica, in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, che trasporti denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore ad € 10.000,00, è tenuto ad effettuare apposita dichiarazione, la cui inadempienza sarà punita con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive stabilite dai singoli Stati.

Si tratta di una rilevante novità visto che a livello comunitario l'obbligo di dichiarazione è ritenuto uno strumento importante per difendere la sicurezza e gli

interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità dalla minaccia del riciclaggio del denaro sporco.

Ciò ha comportato un intervento normativo interno volto a rendere compatibili le disposizioni della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, con quelle oggetto del recente provvedimento del legislatore comunitario.

Il decreto ministeriale 15 giugno 2007, applicato per i trasferimenti intra-comunitari a decorrere dal 25 giugno 2007, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ha infatti modificato il limite di importo di euro 12.500, indicato nel decreto ministeriale 17 ottobre 2002, in euro 10.000, esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.

Con tale decreto la soglia per i trasferimenti intra-comunitari è stata parificata a quella dei trasferimenti extra-comunitari prevista dal Regolamento.

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede che: *“Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi”*.

La modifica del quadro normativo valutario sopra delineata e l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 148/88 in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione del medesimo art. 40, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti per la materia valutaria.

Nello stesso senso si sono sostanzialmente orientati la Guardia di finanza, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3).

Attualmente le fattispecie illecite accertate e sanzionate con il procedimento previsto dal T.U. in materia valutaria comprendono:

1. le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
2. le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica;
3. le violazioni relative alla nuova disciplina del mercato dell'oro;
4. la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
5. le violazioni relative alle particolari misure previste per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

1. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)

1.1 Normativa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, come già detto, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare (art.3 del citato decreto legislativo) è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in Euro o differenti valute estere, di importo superiore a £ 20.000.000 (tale importo convertibile in € 10.329 è stato elevato a € 12.500 dal decreto 17 ottobre 2002 e poi abbassato a € 10.000,00 per i trasferimenti extra-comunitari dal 15 giugno 2007 in base al Regolamento (CE) nr. 1889/2005 e per i trasferimenti intra-comunitari dal 25 giugno 2007 in base al decreto ministeriale 15 giugno 2007), o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (soppresso dal 1 gennaio 2008 con decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 con attribuzione dei relativi compiti e poteri in materia valutaria all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre, se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'Ufficio italiano dei Cambi entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati per fini di contrasto del riciclaggio, di statistica valutaria e per altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza alla soglia di legge sono soggetti a sequestro nei limiti del 40% dell'importo in eccedenza, o senza limite, se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di finanza, agli Uffici doganali e all'Ufficio italiano dei Cambi.

1.2 Violazioni accertate e sanzioni irrogate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti all'Ufficio italiano dei Cambi che, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero unitamente ad una relazione illustrativa di cui all'art. 31 del sopracitato D.P.R..

Il MEF, in base a quanto previsto dal citato D.P.R., determina con proprio decreto motivato, udito il parere della Commissione consultiva, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

I procedimenti amministrativi (riferiti alle ipotesi di cui all'art. 3 della legge 227/90 come modificato dal decreto legislativo 125/97) definiti nel corso del 2007 con

l'irrogazione di una sanzione pecuniaria o con un proscioglimento, sono stati complessivamente così suddivisi:

RESIDENTI			
<i>ANNO 2007</i>			
	<i>numero</i>	<i>Importo violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	77	€ 11.938.772,00	€ 2.908.103,00
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO</i>	36	€ 13.599.235,00	€ 3.263.816,00
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	23	€ 23.168.744,00	€ 5.602.797,00
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO</i>	24	€ 55.805.468,00	€ 13.813.992,00
TOTALE	160	€ 104.512.219,00	€ 25.588.708,00

NON RESIDENTI			
<i>ANNO 2007</i>			
	<i>numero</i>	<i>Importo violazione</i>	<i>sanzione</i>

<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	<i>18</i>	<i>€ 287.393,00</i>	<i>€ 62.850,00</i>
<i>ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO</i>	<i>10</i>	<i>€ 990.075,00</i>	<i>€ 236.367,00</i>
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO</i>	<i>4</i>	<i>€ 1.357.203,00</i>	<i>€ 221.368,00</i>
<i>IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO</i>	<i>7</i>	<i>€ 2.106.059,00</i>	<i>€ 442.066,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>39</i>	<i>€ 4.740.730,00</i>	<i>€ 962.651,00</i>

Per n. 22 contesti è stato emesso decreto di proscioglimento per insussistenza della violazione.

In materia di circolazione transfrontaliera di capitali, i dati sopra riportati, nonché quelli inviati dagli Organi che accertano le violazioni e principalmente quelli contenuti nel rapporto redatto dalla Guardia di Finanza, possono fornire importanti spunti di analisi circa il fenomeno della movimentazione clandestina di disponibilità finanziarie.

Da tale quadro emerge che nel 2007 i soggetti di nazionalità cinese, unitamente a quelli di nazionalità egiziana e pakistana, risultano, tra gli stranieri, i maggiori esportatori/importatori di valuta e/o di titoli, in violazione alla normativa in materia di obbligo di dichiarazione di capitali al seguito di cui alla Legge n. 227/1990.

Al riguardo, appare verosimile ritenere che gli individui delle suddette etnie, poco inclini ad utilizzare i canali finanziari ufficiali, continuino ad effettuare i trasferimenti di

liquidità in modo non ufficiale, anche per esigenze di tipo commerciale, servendosi di corrieri *ad hoc*.

Oltre al trasporto fisico di “denaro” contante, le risultanze investigative confermano come i circuiti per il trasferimento dei fondi alternativi ai canali bancari convenzionali siano diventati strumenti privilegiati per le etnie straniere, che attraverso l’operatività di numerosi agenti di *money transfer* dislocati sull’intero territorio nazionale movimentano consistenti masse di capitali oltre frontiera.

In tale contesto, occorre evidenziare l’esistenza anche di sistemi di trasferimento informali in cui transitano flussi finanziari, in notevole incremento, denominati *underground banking* che, sfuggendo ad ogni forma di filtro e di controllo di prevenzione, possono diventare veri e propri centri di raccolta per riciclare denaro proveniente dalla commissione di vari delitti, tra cui la contraffazione dei marchi, il contrabbando ovvero la frode fiscale.

In merito, si segnala:

- il particolare sistema di occultamento operato da cittadini di nazionalità cinese che nascondono banconote all’interno di salvaslip, preventivamente separati e successivamente rincollati a caldo in modo da non lasciare segni evidenti di alterazione;
- il ricorso anche nel 2007 al c.d. fenomeno della “*polverizzazione*” dei trasferimenti attraverso la ripartizione delle provviste in capo a più passeggeri, allo scopo di non eccedere, individualmente, i limiti quantitativi stabiliti dalla legge;
- la diminuzione del fenomeno di illecita esportazione di valuta, manifestatosi verso la fine del 2003 presso lo scalo aeroportuale di Ciampino e successivamente a Fiumicino, circoscritto a cittadini italiani, che, utilizzando i voli di compagnie aeree a basso costo, si recano in territorio tedesco trasportando valuta destinata all’acquisto di autovetture di lusso presso i concessionari di quel Paese.
- Una flessione dei fenomeni illeciti rilevati rispetto al 2006 si segnala anche presso gli scali aeroportuali veneti (- 45% presso il porto/aeroporto di Venezia; - 16% presso l’aeroporto di Verona).

Degna di nota, infine, l'attività di monitoraggio effettuata dalla Guardia di Finanza di Bari, per il periodo giugno 2004 - dicembre 2006, mediante una approfondita analisi di "rischio" dei soggetti che hanno dichiarato con frequenza, in entrata ed in uscita dal varco doganale del Porto di Bari, il possesso di somme di denaro contante superiore alla soglia di legge.

Dagli accertamenti svolti è emerso che:

- il fenomeno è di gran lunga più consistente (97%) per il denaro contante dichiarato "in entrata" nel territorio nazionale. Ciò sembra trovare una presumibile giustificazione nella debolezza del sistema bancario e creditizio dei Paesi balcani;
- nel biennio 2005/2006 il movimento del denaro contante transitato e dichiarato in dogana è stato pari a circa 90 milioni di euro in entrata e 6,5 milioni in uscita;
- nel 2006, l'analisi dei dati acquisiti presso la Dogana di Bari ha fatto registrare passaggi di denaro nelle seguenti proporzioni:
 - . 50,7% da soggetti di nazionalità albanese;
 - . 43,2% da soggetti provenienti dalla ex Jugoslavia;
 - . 6,1% da italiani ed altri soggetti appartenenti all'Unione Europea;
- tra le posizioni esaminate ricorrono soggetti con evidenze di natura penale o segnalati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 197/1991 (ora art. 41 del decreto legislativo n. 231/2007).

2. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

2.1 Normativa

Il decreto legislativo del 06.09.1989, n. 322 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni, ora € 12.500,00.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da € 206,58 ad € 2065,83 per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da € 516,46 ad € 5164,57 per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

** Le segnalazioni statistico-valutarie, sia mensili sia riferite a singole operazioni assumono rilevanza nell'ambito della raccolta ed elaborazione dei dati necessari per le analisi macroeconomiche svolte sia da enti nazionali che sopranazionali.*

2.2 Sanzioni irrogate

Nel corso del 2007 sono stati definiti n. 267 contesti con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie pari ad € 600.378,00.

3. DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO

A seguito della disciplina del mercato dell'oro introdotta con la legge 17/01/2000 n.7, nell'anno 2007 è pervenuto 1 contesto relativo a tale materia, con importo della violazione pari ad € 243.593,92, definito con decreto di proscioglimento.

4. RISCOSSIONE DI SANZIONI ED OBLAZIONI

Relativamente alle violazioni delle norme disciplinanti la circolazione transfrontaliera di capitali e la mancata comunicazione valutaria statistica, è stato incamerato dall'erario, nell'anno 2007, un complessivo ammontare di circa € 3.828.629,74 comprensivo degli importi relativi alle sanzioni inflitte, nonché degli importi relativi agli adempimenti oblatori posti in essere ai sensi dell'art. 30 del Testo unico valutario .

**5. SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI PER PREVENIRE,
CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E
L'ATTIVITÀ DI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA
INTERNAZIONALE.**

Le sanzioni finanziarie internazionali (c.d. embarghi finanziari) rientrano tra le misure restrittive utilizzate per reprimere il finanziamento del terrorismo e contrastare l'attività di paesi, individui ed organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Tali misure sono adottate nei confronti di individui ed entità specificamente designati. Esse consistono nel congelamento di fondi e risorse economiche, ovvero nel blocco dei fondi/risorse economiche da questi posseduti e nel divieto di mettere nuovi fondi o risorse economiche a loro disposizione.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite adotta le sanzioni finanziarie con delle risoluzioni. Quando queste misure sono decise ai sensi del Chapter VII della Carta delle Nazioni unite, ciascuno Stato membro dell'ONU ha l'obbligo di applicarle.

In via generale, le risoluzioni delle Nazioni unite sono recepite tramite deliberazioni dell'Unione europea: posizioni comuni, emanate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), e regolamenti adottati ai sensi degli art. 60 e 301 del Trattato CE. I regolamenti, com'è noto, rendono direttamente applicabili negli Stati membri le misure di congelamento senza necessità di alcun atto di recepimento, salvo le opportuna modalità operative decise a livello nazionale. Tali modalità sono state da ultimo disciplinate in via sistematica dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", individuandosi, in particolare, le procedure di gestione ed amministrazione delle risorse economiche congelate.

Nelle more dell'adozione delle deliberazioni dell'Unione europea, il Governo italiano può dare diretta attuazione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, sia per reprimere il finanziamento del terrorismo sia per contrastare l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Ciò, grazie all'emanazione di un decreto del Ministro

dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

L'Unione europea può adottare sanzioni finanziarie internazionali anche in via autonoma. Per gravi ragioni politiche e per motivi d'urgenza, come previsto dall'articolo 60 del Trattato CE, anche gli Stati membri dell'Unione possono adottare unilateralmente delle misure nei confronti di altri paesi.

Nell'anno 2007, nel quadro delle misure per contrastare l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ed in ragione di misure adottate dall'Unione europea, l'Italia ha applicato sanzioni finanziarie nei confronti di persone ed entità dei seguenti paesi: Bielorussia, Repubblica Democratica del Congo, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Iran, Iraq (regime di Saddam Hussein), Liberia, Myanmar/Birmania, Siria, Sudan e Zimbabwe.

Sono ancora in vigore le misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) e nei confronti delle persone da individuare coinvolte nell'omicidio del primo Ministro del Libano Rafiq Hariri.

Nel quadro della lotta al finanziamento del terrorismo, sono stati sottoposti a misure restrittive di carattere finanziario individui ed entità appartenenti o connessi ad Al Qaeda, ad Osama bin Laden ed ai Talebani dell'Afghanistan (risoluzione Nazioni unite 1267/1999 e seguenti; regolamento (CE) 881/2002 e succ. modificazioni), nonché a terrorismi di altra natura (risoluzione Nazioni unite 1373/2001; regolamento (CE) 2580/2001 e posizione comune 931/2001 e succ. modificazioni).

Questo Ministero ha continuato l'attività di monitoraggio del rispetto di tali misure restrittive di carattere finanziario. Grazie all'emanazione del citato decreto legislativo n. 109 del 23 giugno 2007, tale attività beneficia adesso di un quadro normativo di riferimento più puntuale e sistematico, anche con riferimento ai profili sanzionatori adesso disciplinati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

All'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle misure restrittive provvede questo Ministero con la procedura prevista dal titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, senza però necessità di acquisire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 32. Gli illeciti riferiti a dette violazioni non sono oblabili.

6. EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO COMUNITARIO


La necessità di armonizzare il quadro normativo nazionale al Regolamento (CE) nr. 1889/2005 ha comportato la previsione nella legge 25 febbraio 2008, n. 34, (comunitaria 2007) dell'art. 15, che opportunamente delega il Governo ad adottare con uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del D.P.R. del 31 marzo 1988 n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.L. del 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge del 4 agosto 1990 n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, del Dlgs. del 30 aprile 1997 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del Dlgs. del 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria.

E' attualmente in preparazione uno schema di decreto legislativo delegato.

Il 22 aprile 2008 è stato adottato, inoltre, il decreto interministeriale che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di trasferimento di denaro contante, titolo e valori mobiliari e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dello stesso dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, in conformità al dettato dell'art. 3 del Regolamento (CE) nr. 1889/2005, che ha previsto dati aggiuntivi rispetto al precedente modello da inserire nella dichiarazione, tra cui l'itinerario seguito ed il mezzo di trasporto utilizzato.



**COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela dell'Economia - 3^a Sezione**



OGGETTO: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2007 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento del Tesoro
- Direzione V - Valutario Antiriciclaggio ed Antiusura**

ROMA

Seguito foglio n. 67009/07 in data 28 febbraio 2007.

Si invia la relazione contenente gli esiti dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza nell'anno 2007 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen.B. Giuseppe Vicanolo)

Stampa illeggibile con numero 37478


Documento
MEF - I DIPARTIMENTO
Archivi Centralizzati Tesoro

10 00 00 00 02 04 30 64



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
— III REPARTO OPERAZIONI —

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
PER PREVENIRE ED ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE
(ART. 40 DEL D.P.R. N. 148/1988)**





COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia - 3^a sezione

1. Premessa

L'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, prevede che *"Il Comando Generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi (ora Unità di Informazione Finanziaria)¹ e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi"*.

Sulla base di tale disposizione, viene illustrata l'attività di servizio svolta nel corso del 2007 dalla Guardia di Finanza sull'intero territorio nazionale a contrasto dell'illecita importazione ed esportazione di valuta.

2. Attività svolta e risultati conseguiti

L'azione di servizio è stata svolta attraverso:

- la sistematica attività di controllo presso i valichi di frontiera e le zone aeroportuali;
- gli *input* investigativi derivanti dallo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 3 della legge n. 197 del 5 luglio 1991² ovvero di quelli scaturenti dai controlli ispettivi antiriciclaggio ai sensi dell'art. 5, comma 10, della citata legge antiriciclaggio;³
- l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria;
- l'approfondimento delle informazioni scaturenti dall'attività di *intelligence* eseguita da altri Reparti o Enti esterni al Corpo riguardanti, in particolare, sequestri di valuta, titoli di credito e documentazione bancaria operati principalmente alle frontiere.

Con riferimento ai controlli presso i valichi di frontiera ovvero nelle zone aeroportuali, l'attività transfrontaliera si è concretizzata nel rinvenimento di:

¹ L'art. 62 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ha sancito la soppressione dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed il trasferimento alla Banca d'Italia dei poteri e delle competenze ad essa attribuiti in materia di vigilanza sui mediatori creditizi, sugli agenti in attività finanziaria e sugli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U. leggi bancarie. L'art. 6 dello stesso decreto ha istituito presso il predetto Organismo di vigilanza l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento della Banca d'Italia in data 21 dicembre 2007 (recante *"L'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231"*) svolge *"i compiti e le funzioni di analisi finanziaria a essa assegnati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché ogni altra attività strumentale o complementare."*

² Ora, art. 47, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 231/2007.

³ Ora, art. 53 del decreto legislativo n. 231/2007.

a. denaro, titoli e valori mobiliari, di importo superiore a 10.000 euro⁴, per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge n. 227 del 4 agosto 1990, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D. lgs. n. 125 del 30 aprile 1997.

In tale ipotesi è contestuale l'accertamento e la constatazione dell'illecito amministrativo a carattere valutario, ex art. 29 del DPR 148/1988, nonché il sequestro amministrativo dei valori rinvenuti, con le modalità previste dalla citata normativa di settore⁵;

b. documentazione idonea ad attestare la costituzione e/o la disponibilità di investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria. In questo contesto, l'attività si estrinseca nell'acquisizione, in copia fotostatica, della documentazione rinvenuta e nella trasmissione della stessa, per i successivi adempimenti operativi, al Reparto del Corpo competente.

L'attività svolta ha consentito di individuare **2.342 violazioni**, con la verbalizzazione di **2.635 soggetti** ed il sequestro di titoli, valuta nazionale ed estera per un valore complessivo pari a circa **373 milioni di euro**.

Gran parte delle irregolarità riscontrate sono riconducibili alla violazione amministrativa dell'art. 5, comma 3, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge n. 227 del 4 agosto 1990, che punisce il mancato o irregolare adempimento dell'obbligo di dichiarazione obbligatoria verso l'UIF, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Più in dettaglio, nel 2007 sono state contestate:

- 1052 violazioni per l'importazione di valuta non dichiarata, con la verbalizzazione di 1335 soggetti;
- 895 violazioni per l'esportazione di valuta non dichiarata, con la verbalizzazione di 905 soggetti;
- 395 violazioni per la costituzione di capitali all'estero non dichiarata, con la verbalizzazione di 395 soggetti.

Tra i sequestri, è da evidenziare quello relativo ad un titolo di credito estero, effettuato dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, ammontante ad un controvalore in euro di circa 360 milioni.⁶

⁴ Per effetto del D.M. 15 giugno 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 145 del 25 giugno 2007), emanato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 1889/2005, la soglia per i trasferimenti extra-comunitari e intra-comunitari è stata unificata nella misura di 10.000 euro.

⁵ Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati. Il sequestro è, tuttavia, eseguito senza la suddetta limitazione anche quando, per la natura e l'entità dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano tale limite sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

L'interessato può ottenere la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la Tesoreria Provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato


⁶ Particolarmente importante è l'attività svolta dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso presso il predetto valico di frontiera con la Svizzera, se si pensi che nel 2007 tale unità operativa ha effettuato 314 interventi che hanno permesso di rinvenire 4.175 fogli di documentazione economico/finanziaria comprovanti

Tali dati mostrano un *trend* decisamente in crescita rispetto all'anno precedente, sia per quanto riguarda il numero di infrazioni accertate che relativamente al numero dei soggetti verbalizzati e dei sequestri operati:

Anno	Violazioni	Soggetti verbalizzati	Sequestri operati (in milioni di euro)
2006	1.691	1.966	28,3
2007	2.342	2.635	373
Variazione %	38,5	32	1.218


Relativamente alla identità etnica dei soggetti verbalizzati si riportano di seguito due grafici rappresentativi dell'incidenza della nazionalità degli stessi:

Importazione di valuta e titoli



presumibili disponibilità all'estero per complessivi 428 milioni di euro. Al riguardo, sono stati attivati i Reparti del Corpo competenti ai fini dei necessari approfondimenti investigativi.

Esportazione di valuta e titoli



Da tale quadro emerge che nel 2007 i soggetti di nazionalità cinese, unitamente a quelli di nazionalità egiziana e pakistana, risultano, tra gli stranieri, i maggiori esportatori/importatori di valuta e/o di titoli, in violazione alla normativa in materia di obbligo di dichiarazione di capitali al seguito di cui alla Legge n. 227/1990.

Al riguardo, appare verosimile ritenere che gli individui delle suddette etnie, poco inclini ad utilizzare i canali finanziari ufficiali, continuino ad effettuare i trasferimenti di liquidità in modo non ufficiale, anche per esigenze di tipo commerciale, servendosi di corrieri *ad hoc*.⁷

In merito, si segnala:

- il particolare sistema di occultamento operato da cittadini di nazionalità cinese che occultano banconote all'interno di salvaslip, preventivamente separati e successivamente ricolati a caldo in modo da non lasciare segni evidenti di alterazione;⁸

⁷ Oltre al trasporto fisico di "denaro" contante, le risultanze investigative confermano come i circuiti per il trasferimento dei fondi alternativi ai canali bancari convenzionali siano diventati strumenti privilegiati per le etnie straniere, che attraverso l'operatività di numerosi agenti di *money transfer* dislocati sull'intero territorio nazionale movimentano consistenti masse di capitali oltre frontiera.

In tale contesto, occorre evidenziare l'esistenza anche di sistemi di trasferimento informali in cui transitano flussi finanziari, in notevole incremento, denominati *underground banking* che, sfuggendo ad ogni forma di filtro e di controllo di prevenzione, possono diventare veri e propri centri di raccolta per riciclare denaro proveniente dalla commissione di vari delitti, tra cui la contraffazione dei marchi, il contrabbando ovvero la frode fiscale.

⁸ Significativo è anche il rinvenimento presso la sala partenze dell'aeroporto di Firenze di circa 400 mila euro occultati da un cittadino cinese in un semplice bagaglio a mano.

- il ricorso anche nel 2007 al c.d. fenomeno della “*polverizzazione*” dei trasferimenti attraverso la ripartizione delle provviste in capo a più passeggeri, allo scopo di non eccedere, individualmente, i limiti quantitativi stabiliti dalla legge;
- la diminuzione del fenomeno di illecita esportazione di valuta, manifestatosi verso la fine del 2003 presso lo scalo aeroportuale di Ciampino e successivamente a Fiumicino, circoscritto a cittadini italiani, che utilizzando i voli di compagnie aeree a basso costo, si recano in territorio tedesco trasportando valuta destinata all’acquisto di autovetture di lusso presso i concessionari di quel Paese.

Una flessione dei fenomeni illeciti rilevati rispetto al 2006 si segnala anche presso gli scali aeroportuali veneti (- 45% presso il porto/aeroporto di Venezia; - 16% presso l’aeroporto di Verona).

Degna di nota, infine, l’attività di monitoraggio effettuata dalla Guardia di Finanza di Bari, per il periodo giugno 2004 - dicembre 2006, mediante una approfondita analisi di “rischio” dei soggetti che hanno dichiarato con frequenza, in entrata ed in uscita dal varco doganale del Porto di Bari, il possesso di somme di denaro contante superiore alla soglia di legge.

Dagli accertamenti svolti è emerso che:

- il fenomeno è di gran lunga più consistente (97%) per il denaro contante dichiarato “in entrata” nel territorio nazionale. Ciò sembra trovare una presumibile giustificazione nella debolezza del sistema bancario e creditizio dei Paesi balcani;
- nel biennio 2005/2006 il movimento del denaro contante transitato e dichiarato in dogana è stato pari a circa 90 milioni di euro in entrata e 6,5 milioni in uscita;
- nel 2006, l’analisi dei dati acquisiti presso la Dogana di Bari ha fatto registrare passaggi di denaro nelle seguenti proporzioni:
 - . 50,7% da soggetti di nazionalità albanese;
 - . 43,2% da soggetti provenienti dalla ex Jugoslavia;
 - . 6,1% da italiani ed altri soggetti appartenenti all’Unione Europea;
- tra le posizioni esaminate ricorrono soggetti con evidenze di natura penale o segnalati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 197/1991 (ora art. 41 del decreto legislativo n. 231/2007).

I riscontri investigativi hanno consentito di:

- segnalare ai Reparti del Corpo competenti la posizione a “rischio” di 187 soggetti, per i successivi approfondimenti investigativi;
- procedere alla contestazione di violazioni amministrative alla legge antiriciclaggio ed alle disposizioni valutarie nei confronti di 22 persone fisiche per un totale accertato di 6,7 milioni di euro;
- effettuare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate di:
 - . elementi positivi di reddito non dichiarati e di elementi negativi di reddito non deducibili per oltre 1,5 milioni di euro;
 - . IVA non versata per 8,54 milioni di euro ed IVA dovuta per oltre 1,16 milioni di euro.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Documento
MEF - I DIPARTIMENTO

Archivi Centralizzati Tesoro



1000000001966142

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 581502 Roma
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia di infrazioni valutarie (anno 2007)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V

VIA XX SETTEMBRE 97

00187 ROMA

Si fa riferimento alla relazione in oggetto, predisposta annualmente per l'invio a codesto Dicastero delle informazioni da fornire al Parlamento sulle infrazioni, riscontrate nel corso dell'attività ispettiva di vigilanza, alle norme sulle segnalazioni statistiche di cui all'articolo 21 del D.P.R. 31 marzo 1988 n°148, agli obblighi informativi derivanti dal monitoraggio fiscale e ai divieti connessi a misure di embargo.

Al riguardo si fa presente che gli accertamenti ispettivi svolti dalla Banca d'Italia nel corso del 2007 non hanno fatto rilevare irregolarità della specie.

In merito all'omologa relazione di spettanza dell'ex Ufficio Italiano dei Cambi si trasmettono, in allegato, i riferimenti sull'attività svolta dal Servizio Ispettorato del predetto Ufficio. Informazioni su ulteriori aspetti dell'attività svolta dall'UIC di interesse per l'argomento in oggetto saranno eventualmente fornite da altra struttura dell'Istituto.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

it 746

CONTRIBUTO
ALLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
(a norma dell'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148)
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
DAL SERVIZIO ISPETTORATO DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Nel corso dell'anno 2007 il Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi ha proseguito e concluso l'attività di verifica dell'osservanza delle norme emanate in materia di segnalazioni statistico - valutarie da parte del sistema degli intermediari abilitati. Al riguardo, sono stati ispezionati n. 38 intermediari abilitati, uno dei quali - una banca di primaria rilevanza nazionale - con intervento espressamente mirato alla materia in discorso.

In particolare, sono stati effettuati n. 21 interventi presso banche, nel corso dei quali si sono verificate, con riguardo anche alla efficacia degli assetti organizzativi all'uopo dedicati e delle relative funzioni di controllo, sia la correttezza dei dati mensili di Matrice Valutaria sia la presenza e la rispondenza delle Comunicazioni Valutarie Statistiche inoltrate per conto proprio e per conto della clientela, informazioni tutte finalizzate alla redazione della Bilancia dei Pagamenti italiana e delle altre evidenze di rilievo internazionale.

Nel corso delle ulteriori n. 17 verifiche ispettive presso intermediari non bancari si è verificato il rispetto degli obblighi di inoltro delle Comunicazioni Valutarie Statistiche decanalizzate. In particolare tali ultimi interventi hanno interessato: n. 7 compagnie assicurative, n. 4 società di intermediazione mobiliare, n. 3 società fiduciarie, n. 2 società di gestione del risparmio nonché un cambiavalute abilitato (ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 197/1991).

L'analisi della qualità dei flussi informativi trasmessi dai singoli intermediari, operata mediante campionatura di congrui periodi di operatività, ha consentito di accertare il sostanziale rispetto degli obblighi di segnalazione delle comunicazioni statistico-valutarie.

Nei confronti della banca oggetto di specifico intervento e di una società di intermediazione mobiliare, tuttavia, la scarsa attenzione prestata alla materia e le conseguenti criticità organizzative e procedurali hanno determinato la redazione di processi verbali di accertamento per violazione del combinato disposto dell'art. 21 del D.P.R. 148/88 e dell'art. 7 del D.Lgs. 6.9.1989 n. 322. A carico della banca sono stati elevati due processi verbali di accertamento, il primo per una serie di errori di segnalazione ripetitivi in quanto a carattere sistemico ed il secondo per l'errata segnalazione, sviante e duplicata, di un'operazione finanziaria di € 3.230 mln.; all'altro intermediario è stato contestato l'omesso invio, nel mese campionato, di Comunicazioni Valutarie Statistiche relative a regolamenti di acquisti e vendite di titoli per circa € 23,3 mln. e € 17,7 mln.

Nel corso degli interventi ispettivi è stato altresì verificata l'attenzione riservata dagli intermediari, sotto gli aspetti delle misure organizzative e di controllo, al rispetto delle disposizioni normative tutelate da sanzioni amministrative accertabili ed applicabili secondo la procedura di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, in particolare per quanto attiene ai divieti ed obblighi in materia di embargo ed in materia di congelamento di fondi derivanti da provvedimenti della Unione Europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Su richiesta del Servizio Elaborazioni Statistiche dell'Ufficio, nell'ambito della attività svolta nel 2007 di monitoraggio degli investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia, sono state inoltrate n. 1.059 lettere di sollecito nei confronti degli operatori interessati che non avevano inviato i dati richiesti. In esito a tale attività, nei confronti dei soggetti risultati ancora inadempienti si è proceduto alla redazione di n. 390 processi verbali di accertamento, successivamente trasmessi per il seguito di competenza al Servizio Informazioni Sistema Creditizio, Divisione Acquisizione e Controllo Dati.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Documento
MEF - I DIPARTIMENTO

Archivi Centralizzati Tesoro



10 00 00 00 01 97 31 02

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 02444243 Roma, 17.04.2008
(da citare nella risposta)

Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Via XX Settembre 97
00187 Roma

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno 2007 in materia di infrazioni valutarie.

Si fa seguito alla precedente corrispondenza relativa all'argomento in oggetto per trasmettere, in allegato, uno stralcio dell'informativa sull'attività di gestione dei contesti elevati e definiti per l'anno 2007 ai sensi del DPR 148/88.

Quanto sopra ad integrazione della relazione già fornita, in materia di infrazioni valutarie, (confrontare nota n.381541 del 2 aprile 2008) sull'operato svolto nel 2007 dallo scrivente Istituto e dal Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Regulini *JA*

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

00541

[Omissis]

7. L'attività in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori

7.1 Procedimenti ex DPR n. 148/88 relativi alle violazioni previste dall'art. 3 del DL n.167/90 conv. in Legge n. 227/90

L'attività relativa alle violazioni previste dall'art. 3 della Legge cit., contenente disposizioni sui trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è stata svolta nell'ambito dei compiti affidati all'UIC.

Nell'anno 2007, l'attività in materia ha riguardato:

- ▲ la trattazione di 1320 contesti, elevati dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in considerazione (Dogane e Guardia di finanza). L'ammontare delle violazioni contestate, commisurate all'entità dei valori portati al seguito, è stato pari a € 968.443.134.
- ▲ la predisposizione della relazione tecnica prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 148/88. Le sanzioni comminate per n. 75 contesti instaurati nell'anno 2007 ammontano a € 2.673.897;
- ▲ la definizione in via breve dei contesti ex art. 30 del D.P.R. n. 148/88. Tale attività ha comportato l'adozione, da parte dell'UIC, dei relativi provvedimenti di estinzione degli illeciti per n. 1155 contesti; nel complesso detti provvedimenti hanno prodotto, per l'Erario, un introito di cassa complessivo di € 2.379.860.

7.2 Altri procedimenti sanzionatori

L'UIC, in relazione all'indagine volta a rilevare la consistenza al 31.12.2005 degli investimenti di portafoglio italiani all'estero e degli investimenti diretti italiani all'estero ed esteri in Italia, in adempimento di precisi impegni di *reporting* nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, ha proceduto alla trattazione di 550 contesti, a carico dei soggetti che non avevano trasmesso al MEF le informazioni richieste. All'esito della valutazione delle relazioni tecniche trasmesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 148/88, sono state sinora comminate sanzioni per 53 contesti, per un ammontare di € 58.580.

Infine, il D.Lgs. n. 56 del 2004¹ ha previsto che, nelle ipotesi di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 3 della L. n. 197/1991, i verbali di contestazione siano trasmessi all'UIC, che deve fornire un parere al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel settembre del 2005 l'UIC ha proceduto alla formulazione di appositi criteri per la redazione dei pareri, che ha in seguito provveduto ad inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel corso del 2007 sono pervenuti n. 42 verbali e sono stati trasmessi al Dicastero suddetto n. 21 pareri.

¹ Tale atto normativo è stato abrogato dal D.Lgs. 231 del 2007.

*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI - DIV. I

Prot. n. 503875



3 APR. 2003
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento del Tesoro - Div. V
Antiriciclaggio, Valutario e Antiusura
ROMA
FAX. 06-47613489

Oggetto: relazione da obbligo di legge ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

Si fa riferimento alla nota n. 602000 del 2 aprile 2003, con la quale sono state trasmesse per il parere le relazioni della Banca d'Italia, della Guardia di Finanza e dell'Ufficio Italiano Cambi.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni in merito, tenuto anche conto dell'avvenuto trasferimento con D.L.vo 300/99 delle competenze valutarie dell'ex Ministero Commercio Estero (ora Ministero delle Attività Produttive) a codesta Amministrazione.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco Caprioli